

al dichiarante di presentare altri documenti allo scopo di verificare l'esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione ed esaminare le merci e prelevare campioni per l'analisi o l'esame dettagliato. Nei casi in cui il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm sia determinato sulla base di campioni, questi sono selezionati in conformità della norma ISO 18238:2006.

4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia proporzionalmente ridotto ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, il prezzo minimo all'importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio pagabile corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera comunitaria ridotto, prima dello sdoganamento.

5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti relative ai dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2007 sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+) originario della Repubblica popolare cinese sono definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito ai sensi dell'articolo 1. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).